



Ministero della Pubblica Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA  
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII  
**ISTITUTO COMPENSIVO "ING. CARLO STRADI"**

Via Boito, 27 – 41053 Maranello (MO) - ☎ Tel. 0536/941110 📠 Fax 0536/945162

# PIANO PER L'INCLUSIONE

PROTOCOLLO DI  
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
DEGLI ALUNNI DVA, DSA, BES E STRANIERI

## INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 1
TABELLA RIASSUNTIVA	pag. 2
<b>ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DVA</b>	<b>pag. 3</b>
Premessa	pag. 3
<b>1. FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
1.1 Orientamento in ingresso	pag. 3
1.2 Raccolta ed analisi dei dati	pag. 3
1.3 Formazione delle classi	pag. 3
1.4 Accoglienza	pag. 3
1.5 Verifica e valutazione	pag. 4
<b>2. AZIONI PER L'INCLUSIONE</b>	<b>pag. 5</b>
2.1 A livello di singola istituzione scolastica	pag. 5
2.2 A livello territoriale	pag. 6
<b>3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE</b>	<b>pag. 6</b>
3.1 Il Dirigente Scolastico	pag. 6
3.2 Il Docente Funzione Strumentale	pag. 7
3.3 Il Consiglio di classe / Team docenti	pag. 7
3.4 I gruppi di lavoro	pag. 8
3.5 I Docenti di sostegno	pag. 8
3.6 Il Personale Educativo Assistenziale	pag. 8
3.7 Il Personale ATA e assistenza di base	pag. 9
3.8 La famiglia	pag. 9
3.9 ASL ed esperti	pag. 9
<b>4. LA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>pag. 10</b>
4.1 La documentazione da presentare in segreteria	pag. 10
4.2 La documentazione che la scuola deve produrre	pag. 11
<b>SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>pag. 13</b>
<b>5. PROVE STANDARDIZZATE <i>INVALSI</i></b>	<b>pag. 13</b>
	pag. 14
<b>6. ESAME DI STATO</b>	
<b>ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DSA E BES</b>	<b>pag. 15</b>
Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento	pag. 15
Premessa	pag. 15
<b>7. LINEE DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE</b>	<b>pag. 15</b>
<b>8. TEMPISTICHE DEL PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE</b>	<b>pag. 16</b>
<b>9. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE</b>	<b>pag. 16</b>
9.1 Il Dirigente Scolastico	pag. 16
9.2 Il Docente Funzione Strumentale	pag. 16
9.3 Il Consiglio di classe / Team docenti	pag. 16
9.4 Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari	pag. 17
<b>10. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGNALAZIONE SCOLASTICA</b>	<b>pag. 17</b>
10.1 Prima documentazione	pag. 17
10.2 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)	pag. 18
<b>11. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE</b>	<b>pag. 18</b>

12. PROVE STANDARDIZZATE <i>INVALSI</i>	pag. 18
13. ESAME DI STATO	pag. 19
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali	pag. 20
Premessa	pag. 20
14. LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / TEAM DOCENTI	pag. 20
15. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE	pag. 20
16. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	pag. 21
16.1 La famiglia	pag. 21
16.2 La scuola	pag. 21
17. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO	pag. 21
18. PROVE STANDARDIZZATE <i>INVALSI</i>	pag. 22
19. ESAME DI STATO	pag. 22
<b>ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI</b>	<b>pag. 23</b>
Premessa	pag. 23
20. ISCRIZIONE E FREQUENZA DELLE LEZIONI	pag. 23
20.1 Iscrizione e inserimento	pag. 23
20.2 Il Consiglio di classe / Team docenti	pag. 24
20.3 Il Mediatore linguistico-culturale	pag. 25
21. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	pag. 25
22. PROVE STANDARDIZZATE <i>INVALSI</i>	pag. 27
23. ESAME DI STATO	pag. 27
24. ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI UCRAINI	pag. 28
24.1 Organizzazione e accoglienza	pag. 28
24.2 Modalità d'iscrizione	pag. 30
24.3 Classe di iscrizione	pag. 30
24.4 Materiali didattici disponibili	pag. 30
24.5 Piano Didattico Personalizzato	pag. 31
RIFLESSIONI E CONCLUSIONI	pag. 31

Il Protocollo di Inclusione cioè di Accoglienza per migliorare l'inclusione degli alunni diversamente abili, DSA, BES e stranieri contiene informazioni, principi criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni, definisce i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si occupano di integrazione all'interno della scuola, traccia le linee delle principali fasi dell'accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### *Inclusione*


- Legge 104/92
- Decreto Legislativo 66/2017
- Decreto Legislativo 96/2019

### *Accoglienza alunni stranieri*

- Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 *"Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"*;
- *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, trasmesse con nota 19 febbraio 2014, prot. 4233;
- Circolare Ministeriale 12 novembre 2020, prot. n.20651 *"Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022"*.

### *Accoglienza esuli ucraini*

- nota M.I. prot. n. 3811 del 04.03.2022
- nota M.I. prot. n. 576 del 24.02.2022
- Linee guida per l'accoglienza del 2014
- Orientamenti interculturali Marzo 2022



# ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DVA

## **Premessa**

Il Protocollo mette in atto le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 104/92, ai successivi decreti applicativi e alle recenti Linee guida del Ministero, nonché all'applicazione dell'“Accordo di programma” per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Il compito della scuola è quello di essere *“una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo; una scuola non solo per sapere, dunque, ma anche per crescere attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomie, nell'ottica di migliorare e sviluppare le capacità individuali di ciascuno, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione”*.

Sulla base di quanto affermato, questo protocollo contiene indicazioni sulle procedure e sulle pratiche per un ottimale inserimento degli alunni certificati, definendo ruoli e compiti delle figure operanti all'interno dell'Istituto e descrive le fasi da attuare nell'arco dell'intero anno scolastico.

## **1. FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE**

### **1.1 Orientamento in ingresso**

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico, le famiglie possono visitare l'Istituto, se la normativa per il contenimento della pandemia lo consente e conoscerne l'offerta formativa. Al momento dell'iscrizione, la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto la Diagnosi Funzionale per l'individuazione dell'alunno certificato ex legge 104 (ai sensi del D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006) per gli adempimenti previsti.

### **1.2 Raccolta ed analisi dei dati**

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola. Il Dirigente Scolastico, entro Marzo-Aprile, sulla base dei dati raccolti provvede, alla compilazione ed all'invio del “Modello H” all'USP di riferimento, per l'assegnazione dei posti di sostegno e formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali.

### **1.3 Formazione delle classi**

A giugno nella scuola dell'Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, la commissione per la formazione delle classi provvede, tenendo conto della certificazione, della Diagnosi Funzionale e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso.

### **1.4 Accoglienza**

Durante le prime due settimane di scuola è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe e con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, la collaborazione dell'eventuale personale educativo e dei genitori. Successivamente, si approva il Piano Educativo Individualizzato all'interno dei Consigli di classe (entro la fine del mese di novembre). La famiglia sarà convocata per la condivisione del PEI qualora sia possibile, l'incontro avviene con tutte le figure che ruotano intorno all'alunno, compreso il Neuropsichiatra, personale educativo ed eventuali figure esterne quali psicologhe e logopediste in modo da creare una rete di raccordo tra scuola e famiglia per un maggior scambio di informazioni e per migliorare gli obiettivi su cui si vorrà lavorare e che verranno descritti nel PEI che diventerà un progetto di vita in ottica ICF.

### **1.5 Verifica e valutazione**

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (Legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato, ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò, al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009.

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 – La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alle necessità dell'alunno che viene posto al centro della valutazione. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. È opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI se necessario, e se si è discostato dagli obiettivi conseguiti dalla classe.

Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41) e dall'Ordinanza del 4 dicembre 2020 n. 172 (accompagnata da apposite Linee Guida) - Nella scuola primaria le nuove disposizioni hanno individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. La valutazione dell'alunno con disabilità certificata dalla Legge 104/92, deve trovare dei punti d'incontro con quella della classe di appartenenza, considerando le

competenze e le potenzialità di ciascuno. Gli insegnanti hanno a disposizione gli strumenti per costruire e valutare percorsi e competenze degli alunni attraverso il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano di Studio Personalizzato (PSP). Viene sottolineata l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia, tramite modalità di comunicazione efficaci e trasparenti.

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI valutati insieme al Consiglio di Classe. Nella licenza che viene raggiunta al termine del percorso della Secondaria di I grado e nei relativi certificati non verrà fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame o riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità.

Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di Stato gli studenti certificati. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il CdC può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami al solo fine dell'attestato di frequenza. L'attestato di frequenza documenta il percorso scolastico e formativo dello studente e permette l'iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale.

## **2. AZIONI PER L'INCLUSIONE**

### **2.1 A livello di singola Istituzione scolastica**

Per perseguire un'opportuna "politica" di inclusione, la scuola in linea anche con le indicazioni normative mette in atto azioni strategiche specifiche e adeguate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92 (come rinnovato dal D.lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.), i compiti del Gruppo di Lavoro si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo, i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica, docenti con compiti di coordinamento delle classi/dipartimenti, personale ATA con specifiche mansioni connesse con l'inclusione degli alunni diversamente abili, genitori di alunni con BES ed esperti istituzionali e/o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno della comunità scolastica il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di Lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione, nonché attuazione;



- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione della classe;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio dei docenti.

Per compiere le suddette funzioni, il GLI può riunirsi in forma ristretta (con composizione variabile a seconda del compito) a natura sostanzialmente operativa o in forma estesa (con tutti i componenti) per l'assolvimento di funzioni consultive e/o informative.

## **2.2 A livello territoriale**

Un ruolo fondamentale è affidato ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e la Scuola, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. La scuola deve, comunque, impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi presenti sul territorio finalizzati all'inclusione dei servizi alla persona in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

## **3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **3.1 Il Dirigente Scolastico**

- a. individua una figura professionale di riferimento (figura strumentale), per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione;
- b. promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento congiunti di cui all'art. 14 comma 7 L. n. 104/92, al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili "strumenti" operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo);
- c. valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
- d. guida e coordina le azioni/iniziativa/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del G.L.I. d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;

e. indirizza l'operato dei singoli CdC affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;

f. coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;

g. cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);

h. attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità con il percorso post-scolastico prescelto;

i. intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

### **3.2 Il docente Funzione Strumentale**

a. coordina gli interventi a favore degli alunni diversamente abili, delle attività di accoglienza, continuità e orientamento;

b. accoglie e coordina i docenti specializzati;

c. coordina le attività di formazione in servizio sui temi relativi alla diversa abilità;

d. coordina i progetti formativi degli alunni disabili con programmazione differenziata in base alle indicazioni contenute nel progetto di vita elaborato dal docente specializzato del Consiglio di Classe;

e. controlla la documentazione e aggiorna la modulistica;

f. cura i rapporti con le famiglie;

g. collabora con i docenti per la stesura dell'orario dei docenti di sostegno e degli educatori;

h. collabora con il dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili;

i. comunica al dirigente scolastico l'andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora alla realizzazione del PDF, PEI nei tempi previsti;

j. coordina gli incontri con l'ASL e le famiglie;

k. tiene i contatti con gli operatori dell'ASL e dei Servizi sociali del territorio.

### **3.3 Il Consiglio di classe / Team docenti**

I Consigli di classe/Team docenti si adoperano al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei

suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni certificati in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.

### **3.4 I Gruppi di lavoro**

Sono costituiti gruppi di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e alunni/studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. Alle riunioni di cui trattasi (Gruppo di Lavoro sul singolo caso) possono partecipare anche i rappresentanti delle ASL e gli specialisti, che forniscono informazioni e suggerimenti per la parte di rispettiva competenza, per la predisposizione di un progetto educativo e didattico, rispondente agli effettivi bisogni dell'alunno, che preveda anche l'articolazione dell'orario delle attività scolastiche, in relazione al progetto d'integrazione.

### **3.5 I Docenti di sostegno**

*"I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti."* (Testo Unico L. 297/94). Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il CdC affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per l'integrazione scolastica).

### **3.6 Il Personale educativo assistenziale**

L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI che rispondono a bisogni educativi specifici. Svolge la propria attività sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, attraverso la presa in carico dell'alunno disabile, la promozione delle sue potenzialità e della crescita personale. Egli agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo

educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento. Conseguentemente, lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno. Sinteticamente, il personale educativo assistenziale è tenuto a: a) agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma può operare sia in presenza che in assenza del personale docente); b) costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap; c) evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere; d) assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando -qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno -ai lavori di messa a punto del Piano Educativo Individualizzato; e) interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...) e con il personale dei servizi del territorio; f) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico.

### **3.7 Il Personale ATA e assistenza di base**

Il CCNL del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: *"l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*.

### **3.8 La famiglia**

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno; la scuola condivide con i genitori dell'alunno il P.E.I. e i relativi aggiornamenti.

### **3.9 ASL ed esperti**

Se necessario, partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.D.F. In seguito a quanto stabilito D.lgs 66/17, il Profilo di Funzionamento, che comprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, come modificato dal suddetto decreto, verrà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare.

## 4. LA DOCUMENTAZIONE

L'inserimento dell'alunno/a con disabilità nella classe è finalizzato alla piena inclusione, per offrire opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità. L'Istituto assicura che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, si garantisca l'inclusione e si promuova il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con disabilità, attivando tutte le forme di flessibilità organizzativo-didattica e di adattamento del curriculum nell'ottica della ricerca metodologica, della sperimentazione e dell'innovazione didattica anche attraverso l'uso delle TIC, per individuare risposte efficaci e sempre più inclusive, attivando collaborazioni e utilizzando anche le risorse presenti sul territorio.

### 4.1 La documentazione da presentare in segreteria

#### *Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)*

È rilasciata dalla Commissione di accertamento dell'handicap nell'ambito di sedute destinate ai minori presso le sedi della Neuro Psichiatria dell'Infanzia e Adolescenza.

La richiesta di accertamento è prevista per tutti i minori, di qualunque età, al momento in cui il clinico (NPI, pediatra, oncologo, foniatra, oculista, etc.) consegna una diagnosi che può dar luogo a condizione di disabilità (invalidità e/o handicap).

Il rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica ha luogo:

- quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità;
- quando a un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una condizione di disabilità;
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata secondo la normativa vigente (rivedibilità) sia quando l'evoluzione clinica o funzionale del minore è tale da richiedere un aggiornamento. Con il ricevimento della certificazione l'Istituto prende ufficialmente atto della presenza del soggetto in condizione di disabilità e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni. Organizza tempestivamente un incontro con la famiglia, al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno/a anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire una prima alleanza educativa; assicura che il CdC/team docenti programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno/a in condizione di disabilità

sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, etc.) e in propria autonomia.

#### *Verbale INPS di accertamento dell'handicap*

Recapitato per raccomandata alla famiglia, entro 60 giorni dall'accertamento dell'handicap da parte della Commissione, è da consegnare all'Ufficio di segreteria poiché in esso si trova indicazione:

- della situazione di gravità (art. 3 c. 3 della L. 104/1992);
- della data di rivedibilità (data entro la quale la commissione deve pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni precedentemente certificate).

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy. Si raccomanda di non farne copia.

#### *Diagnosi Funzionale (D.F.)*

Di pertinenza della NPIA, è compilata a cura del professionista dell'équipe NPIA referente del "caso", cui compete anche l'eventuale proposta, concordata con la famiglia e con l'Istituzione scolastica, di eventuali modifiche al percorso curriculare dell'alunno/a. Essa:

- contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento (valutazione funzionale), le indicazioni di gravità per aree, la conseguente tipologia del bisogno, la proposta di risorse per l'inclusione (insegnante di sostegno, personale educativo assistenziale) e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS;
- è consegnata alla famiglia, conseguentemente alla certificazione per l'integrazione scolastica (entro un mese);
- di norma, è rinnovata a ogni passaggio di ordine e grado di scuola, previa comunicazione alla famiglia, salvo eventuali aggiornamenti (es. in caso di aggravamento o miglioramento che richiedano diversa programmazione delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche). Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy. Si raccomanda di non farne copia.

## **4.2 La documentazione che la scuola deve produrre**

### *Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)*

Il PDF deve ritenersi la sintesi e l'integrazione dei dati conoscitivi sull'alunno allo scopo di definire le potenzialità di apprendimento a lungo, medio e breve termine, secondo le direttive in materia impartite dalla L. 104/92.

In seguito a quanto stabilito D.lgs 66/17, il Profilo Dinamico Funzionale e la diagnosi funzionale formano il profilo di funzionamento che verrà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare come modificato dal seguente decreto.

L'Istituto organizza un incontro con il Consiglio di classe / Team docenti, concordandolo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione dell'alunno/a per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Alla redazione del suddetto Profilo concorrono in maniera determinante le informazioni sia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) che ha in cura l'alunno/a, fornite in forma scritta nella Diagnosi Funzionale, sia della famiglia. Il PDF è redatto utilizzando il modello proposto dal vigente Accordo di Programma (prorogato per il biennio 2017/19), che costituisce lo schema dei contenuti minimi. Il modello è anche fruibile dal sito dell'Istituto.

Il Profilo Dinamico Funzionale è redatto a inizio e fine ciclo scolastico. Tuttavia, è da compilare, indipendentemente dalla classe di appartenenza dell'alunno/a, nel caso:

- di nuova certificazione;
- di rivalutazione da parte degli specialisti dell'AUSL o di novità di rilievo;
- in cui il docente di sostegno lo consideri uno strumento necessario o utile per una migliore inclusione dell'alunno/a (anche annualmente).

Tutti coloro che partecipano all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie ogni osservazione dei presenti.

#### *Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)*

Partendo dalle valutazioni espresse nel PDP, dà risposte adeguate alle esigenze ed alle potenzialità dell'alunno ed ha come obiettivo il raggiungimento del successivo livello di sviluppo del soggetto attraverso l'attuazione dell'intervento didattico.

#### *Relazioni di fine anno scolastico*

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà l'evoluzione degli aspetti didattici ed educativi (autonomia, relazioni, ...) dell'alunno; gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da perseguire e/o approfondire; informazioni sugli interventi dei docenti di sostegno ed educatori; informazioni sulla collaborazione con la famiglia, l'ASL, gli eventuali specialisti; per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione.

## SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<b>DIAGNOSI FUNZIONALE:</b> descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione dell'alunno certificato	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASST	All'atto della prima segnalazione
<b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE:</b> indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare; devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida previste negli accordi di programma)	Operatori sociosanitari, docente di sostegno, docenti curricolari, genitori dell'alunno (art. 12 commi 5° e 6° della L.104/92)	Viene redatto in ingresso della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e può essere aggiornato in itinere
<b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO:</b> è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori, enti locali e genitori dell'alunno	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico
<b>VERIFICA IN ITINERE:</b> riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche	Insegnanti di sostegno e curricolari	Fine primo e secondo quadrimestre
<b>RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO:</b> come sopra descritta	Docente di sostegno	Entro la data dell'ultimo scrutinio

### 5. PROVE STANDARDIZZATE *INVALSI*

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del D.lgs. 62/2017 e dalla Nota ministeriale n.1865 del 10/10/2017, l'alunno/a in condizione di disabilità certificata partecipa alle prove standardizzate di cui agli artt. 4 e 7.

Il Consiglio di classe / Team dei docenti o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative in base a quanto previsto nel PEI per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova.



## 6. ESAME DI STATO

In conformità con l'art.11 del D.lgs. n.62/2017 l'ammissione anche all'Esame di Stato è effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La sottocommissione d'esame, considerando le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e avendo come principale riferimento il PEI relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone - se necessario - prove d'esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato in condizione di disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, che hanno valore equivalente alle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la Nota ministeriale n.1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato l'alunno/a in condizione di disabilità può utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario dei quali ha fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o, comunque, ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale è determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D.lgs. 62/2017 e dall'art.13 del D.M. 741/2017.

# ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DSA e BES

Il Protocollo mette in atto le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge n. 170/10 e alle indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).

## Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

### Premessa

Secondo la Legge 170/2010, i disturbi specifici di apprendimento (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, che si manifestano in presenza di capacità intellettive adeguate all'età anagrafica, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Sulla base del deficit funzionale rilevato sono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia* (codice ICD-10: F 81.0): disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- *Disortografia* (codice ICD-10: F 81.1): disturbo specifico che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- *Disgrafia* (codice ICD-10: F 81.8): disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- *Discalculia* (codice ICD-10: F 81.2): disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

### 7. LINEE DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE

Secondo il protocollo per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (delibera della Regione Emilia Romagna del 18/11/2019), considerato che la diagnosi precoce aumenta la probabilità di recupero delle competenze compromesse e che l'individuazione precoce permette l'adozione tempestiva di misure di aiuto e di supporto, l'attuazione di progetti di individuazione precoce, fin dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, può offrire la possibilità sia di evidenziare l'esistenza di fattori di rischio per difficoltà specifiche sia di intervenire in modo appropriato.

Gli strumenti di valutazione consistono in prove di lettura e scrittura, che devono essere di facile e rapida utilizzazione nel contesto scolastico. Le prove di individuazione precoce non hanno finalità diagnostiche, ma monitorano l'andamento della acquisizione della letto-scrittura.

## **8. TEMPISTICHE DEL PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE**

L'effettuazione delle prove deve svolgersi secondo una precisa tempistica: di norma, nel mese febbraio per le sezioni dei cinque anni della scuola dell'infanzia, nei mesi di settembre/ottobre, gennaio e di maggio per le classi prime, nei mesi di gennaio e maggio per le classi seconde e nel mese di maggio per le classi terze. Le prove possono essere sia collettive sia individuali e devono valutare diversi parametri.

Nella scuola dell'infanzia, per lo studio delle capacità fonologiche e sulla capacità di registrare lo stimolo (memoria) e di riprodurlo, vengono somministrate la ripetizione di parole e non parole, la denominazione rapida di colori e la ricerca visiva di figure.

Nella scuola primaria vengono, inizialmente, indagati i parametri proposti alla scuola dell'infanzia, successivamente si valutano per la lettura, la correttezza/accuratezza e la rapidità (con prove di lettura di parole e brano); per la scrittura, la correttezza di parole. Per le classi prime e seconde, tra febbraio e aprile, devono essere attivati interventi di potenziamento e, in caso di necessità, tali interventi sono ripresi all'inizio della classe seconda e terza.

## **9. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **9.1 Il Dirigente Scolastico**

- a) Individua una figura professionale di riferimento (figura strumentale), per le iniziative di organizzazione, di cura della documentazione e coordinamento degli screening annuali;
- b) promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale docente, anche tramite corsi di aggiornamento.

### **9.2 Il Docente Funzione Strumentale**

- a) Coordina gli interventi a favore degli alunni DSA e BES;
- b) Controlla la documentazione e aggiorna la modulistica;
- c) Cura, con i consigli di classe/team docenti, i rapporti con le famiglie.

### **9.3 Il Consiglio di classe / Team docenti**

I Consigli di classe si adoperano al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno DSA o BES, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento delle attività scolastiche. Il consiglio di classe redige il PDP, in caso di relazione dello specialista, o scheda di osservazione in assenza di relazione. La documentazione, relativa alla programmazione, viene condivisa con le famiglie al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo.

#### **9.4 Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari**

L'Istituzione scolastica assicura alla famiglia:

- a. un'informativa preliminare delle attività di individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento, sottoscritta da entrambi i genitori;
- b. una comunicazione dei risultati delle prove di verifica con l'individuazione del profilo emerso;
- c. una comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010 per l'alunno/a che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenta persistenti difficoltà, con il consiglio di contattare il SSN - secondo i percorsi di accesso - come da carta dei servizi ovvero un professionista privato, per un approfondimento diagnostico relativo alla valutazione degli apprendimenti.

Si rammenta che la diagnosi di DSA, **per dislessia, può essere formulata solo al termine della classe seconda della scuola primaria, mentre per discalculia al termine della classe terza.**

### **10. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGNALAZIONE SCOLASTICA**

#### **10.1 Prima documentazione**

All'atto dell'iscrizione la famiglia presenta la cosiddetta "segnalazione scolastica": un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, rilasciata dall'AUSL o da altra struttura sanitaria accreditata. Nelle more del perfezionamento dell'iter di segnalazione scolastica, la famiglia può eventualmente presentare una segnalazione di DSA rilasciata da privati, se accompagnata da attestazione di consegna/invio al servizio sanitario pubblico per il rilascio della dichiarazione di conformità. L'accoglimento avviene, comunque, con riserva in attesa della dichiarazione. Secondo la Nota della Regione dell'Emilia Romagna del 12/2/2018, le segnalazioni di DSA devono essere rinnovate ai passaggi di ordine di scuola (ovvero dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da quest'ultima alla scuola secondaria di II grado).

In considerazione dei tempi necessari per il rinnovo delle segnalazioni, l'Istituzione scolastica informa per tempo le famiglie della necessità di presentare richiesta al servizio pubblico o ad uno specialista privato. Le segnalazioni rilasciate nell'ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola non devono essere rivalutate. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'Esame di Stato, le certificazioni devono essere presentate entro il termine del 31 marzo.

La Legge 170/2010 dispone che l'Istituzione scolastica provveda ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, nonché ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno/a è ancora in via di certificazione e la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

## **10.2 Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un progetto educativo e didattico condiviso da scuola, famiglia e Istituzione sanitaria, così strutturato (estratto del modello PDP).

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell'alunno/a con DSA che avviene dopo un ragionevole periodo di frequenza, generalmente entro il primo trimestre. Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP è elaborato dal Consiglio di classe / Team docenti, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti di classe e dalla famiglia e consegnato in copia alla stessa entro il 30 Novembre.

## **11. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE**

Secondo le Linee-guida del 12 luglio 2011, la valutazione - periodica e finale - degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP. Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non dell'andamento della classe, ma della situazione di partenza dell'alunno (criterio riferito al sé). La valutazione didattica dell'alunna/o con DSA è centrata sulla persona e sui suoi progressi. Si tratta, quindi, di una forma personalizzata di accertamento, che deve tenere nel dovuto conto le caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di partenza e dei risultati effettivamente conseguiti. La scuola è tenuta ad adottare modalità valutative che consentano all'alunno/a con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per la realizzazione della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

*O.M. 4.12.20 n. 172 e relative linee guida* - La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale sostituendolo con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. Gli alunni con DSA saranno valutati in base al raggiungimento dei singoli obiettivi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

## **12. PROVE STANDARDIZZATE INVALSI**

Secondo il D.lgs. 62/2017 l'alunno/a con DSA partecipa alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe / Team docenti può predisporre adeguati strumenti

compensativi e/o misure dispensative coerenti con il PDP. L'alunno/a con DSA dispensato/a dalla prova scritta di lingua straniera o esonerato/a dall'insegnamento della lingua straniera non sostiene la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **13. ESAME DI STATO**

Secondo il D.lgs. 62/2017 e il D.M. 741/2017, per gli alunni certificati ai sensi della Legge 170/2010 l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato sono in coerenza con il PDP predisposto dal Consiglio di classe. Pertanto, sono da considerare:

- a. Tempi più lunghi di quelli ordinari per l'esecuzione delle prove scritte;
- b. L'utilizzo di strumenti compensativi, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- c. La sostituzione con una prova orale, nei casi in cui la certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera: la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva;
- d. L'eventuale predisposizione, nei casi in cui fosse previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato.

I criteri valutativi sono attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio, e tengono conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

# Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

## Premessa

Per quanto riguarda gli alunni con altri BES (ovvero alunni che presentano disturbi evolutivi specifici non ricompresi nella L. 170/2010 e/o che si trovano in situazione di svantaggio), la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, dalla C.M. n.8 del 6/03/2013 e dalla Nota ministeriale n.2563 del 22/11/2013. Si precisa che per “altri BES” sono da intendere anche gli alunni: con DSA non segnalati, in situazione di deficit di linguaggio, con ADHD, con livello intellettivo limite, affetti da ritardo maturativo e/o con Asperger non certificati (ovvero Disturbi Evolutivi Specifici), oltre ad alunni con svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Inoltre, occorre evidenziare che l’area dello svantaggio è in realtà più vasta. *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.* (Circ. MIUR n.8 del 6/03/2013).

Il percorso individualizzato e personalizzato si traduce nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), che - si ricorda - *“ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti [...] in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense.”* (Circ. MIUR n.8 del 6/03/2013).

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e le necessità.

## **14. LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / TEAM DOCENTI**

In caso di alunno/a sprovvisto/a di certificazione ai sensi della Legge 104/92 o di segnalazione di DSA è il Consiglio di classe / Team docenti a decidere quali strategie educative e didattiche applicare e se sia opportuna la compilazione di un PDP.

## **15. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE**

Per “diagnosi” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per “certificazione” (e/o segnalazione) si intende un documento, con valore legale, attestante il diritto dell’interessato/a ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio e i conseguenti diritti sono disciplinati da leggi e normative di riferimento.

Pertanto:

- per gli alunni con DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazione” ai sensi della normativa vigente;
- per tutti gli altri disturbi evolutivi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica;
- per le difficoltà di apprendimento più o meno transitorie valgono le considerazioni psico- pedagogiche o altri eventuali elementi oggettivi.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato è di conseguenza da intendersi come uno strumento ulteriore per adeguare la metodologia alle esigenze dell’alunno/a, o meglio alla sua persona, rimettendo all’esclusiva discrezionalità professionale dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione.

## **16. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **16.1 La famiglia**

La famiglia, anche con diagnosi dello specialista sia privato sia del SSN, può chiedere la predisposizione di un PDP, ma la decisione di attivarlo spetta esclusivamente al Consiglio di classe / Team docenti. Se la richiesta da parte della famiglia o degli operatori socio-sanitari del SSN o di uno specialista privato è prodotta oltre il 31 marzo, l’eventuale predisposizione del PDP è preclusa per l’anno in corso, per disposizioni normative, a causa dei tempi ridotti a disposizione per un’efficace attuazione, e si procede necessariamente all’indicazione nel verbale di come si intende proseguire l’attività.

### **16.2 La scuola**

Il Consiglio di classe / Team docenti che rilevi persistenti difficoltà di apprendimento, in seguito a un periodo di osservazione e/o a interventi di recupero mirati, lo segnala alla famiglia invitandola a eseguire gli opportuni accertamenti. In attesa di eventuale segnalazione o diagnosi, oppure in presenza di diagnosi che non costituisca segnalazione ai sensi di una specifica legge oppure in presenza di altri elementi oggettivi il Consiglio di classe / Team docenti prende in carico il BES dell’alunno/a e decide quali interventi personalizzati attuare, valutando anche la possibilità di attivare un PDP. Il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, è adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non ha, in ogni caso, validità superiore all’anno scolastico.

## **17. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO**

Si ribadisce e si precisa che:



- il Consiglio di classe / Team docenti ha compito di monitorare l'efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- per tutti gli alunni con BES derivanti da difficoltà di apprendimento che non costituiscono un disturbo clinicamente diagnosticato, i docenti applicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti opportuni.

#### **18. PROVE STANDARDIZZATE *INVALSI***

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, benché in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

#### **19. Esame di Stato**

In base a quanto esplicitato nella Nota ministeriale n. 5772/2019 per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

# ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

## **Premessa**

Il nostro Protocollo di accoglienza nasce dall'esigenza di definire pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri, individuando: criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e il loro inserimento a scuola; compiti e ruoli degli operatori scolastici; fasi dell'accoglienza; modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana attraverso buone pratiche educativo-didattiche che consentano di rispondere ai bisogni formativi specifici e di attuare comportamenti ed interventi mirati allo sviluppo della persona e al suo successo scolastico come previsto dai riferimenti normativi sotto elencati. In questa prospettiva, qualsiasi attività didattica interculturale non dovrà essere considerata come un percorso "supplementare" al normale curriculum, ma come un'azione educativa "ordinaria", da dichiarare nella programmazione didattica e da includere nel Piano dell'Offerta Formativa. È in questo modo che l'orientamento interculturale può davvero contribuire alla traduzione in prassi di quel progetto di "scuola aperta a tutti", ancora oggi attualissimo, pensato nella Costituzione della Repubblica Italiana.

## **20. ISCRIZIONE E FREQUENZA DELLE LEZIONI**

### **20.1 Iscrizione e inserimento**

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno/a con la sua famiglia. Secondo l'art. 45 del D.P.R. 394/99, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

L'Istituzione scolastica consegna ai genitori:

- modulo di iscrizione;
- informazioni e linee guida sul funzionamento dell'Istituto.

I genitori consegnano alla scuola:

- modulo d'iscrizione compilato con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- certificato delle vaccinazioni;
- permesso di soggiorno e documenti anagrafici;
- certificato o autocertificazione attestante classe e scuola frequentata nel Paese d'origine;
- dichiarazione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Per i documenti (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la normativa estende ai cittadini stranieri - regolarmente soggiornanti - il diritto all'autocertificazione (Legge 127/97 e D.P.R. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. In mancanza dei documenti, comunque, la scuola iscrive il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine o la dichiarazione del genitore dell'alunno/a straniero o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato la situazione di partenza e analizzato tutti gli elementi raccolti in questa prima fase, decide quale sarà la classe d'inserimento dell'alunno neo-arrivato. L'art. 45 del DPR 31/08/99 n. 394 tiene conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, per evitare un disagio ulteriore che potrebbe preludere alla dispersione; dell'accertamento del livello di apprendimento dell'alunno; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. Per la scelta della classe la Commissione tiene in considerazione anche questi ulteriori criteri:

- che il numero degli alunni stranieri sia equamente distribuito all'interno delle diverse classi parallele;
- il livello di alunni stranieri già presenti in classe;
- la numerosità;
- la presenza dell'insegnante di sostegno come risorsa della classe;
- il numero delle ore di contemporaneità.

## **20.2 Il Consiglio di classe / Team docenti**

Gli insegnanti di classe si impegnano a:

- incontrare i genitori dell'alunno per rilevare al più presto la biografia e il patrimonio linguistico e il percorso migratorio della famiglia;
- stilare un PDP (compilandolo entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica) per l'alunno i cui contenuti disciplinari potranno essere:
  - 1) completamente differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe);
  - 2) ridotti: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un percorso realisticamente sostenibile;
  - 3) gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati.

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento. Il PDP, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a motivare e coinvolgere l'alunno. La durata dell'adozione del PDP, è estremamente personale, varia in base ai progressi dell'alunno, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda alcune discipline.

Gli insegnanti, comunque, devono sempre tener conto che in base alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota ministeriale del 22 novembre 2013) *“Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato. Si fa, in questo caso, riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina”*.

Obiettivi comuni per i piani didattici:

- l'attribuzione di priorità dell'insegnamento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel I quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere successivamente nei contenuti essenziali;
- la selezione degli obiettivi fondanti e dei nuclei tematici irrinunciabili delle singole discipline.

### **20.3 Il Mediatore linguistico-culturale**

Lo scopo della mediazione è facilitare la comunicazione, l'avvio della relazione e l'inserimento in classe dell'alunno/a straniero/a neo-arrivato/a.

È possibile chiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale per conoscere il percorso scolastico pregresso dell'alunno/a straniero/a, per chiarire le regole della scuola e instaurare una relazione di collaborazione tra scuola e famiglia.

Per attivare questo intervento è necessario rivolgersi al docente referente di plesso, il quale contatterà l'Amministrazione Comunale per formulare la richiesta.

## **21. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga

necessario, l'intervento di mediatori linguistico- culturali. In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi NAI (studenti appena arrivati nel nostro paese che non parlano la lingua italiana o la parlano male), che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento. La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

Per tali alunni, analogamente alla semplificazione di obiettivi e contenuti, la programmazione didattica deve prevedere anche prove di verifica ridotte, semplificate e, occasionalmente, differenziate.

Anche in base all'autonomia scolastica, è possibile tenere conto di un percorso individualizzato, quale punto di riferimento essenziale per valutare l'alunno/a straniero/a. Nel valutare l'alunno/a straniero/a si suggerisce di prendere in considerazione - anche solo in parte - i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione e l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

1. prove oggettive: vero-falso
2. scelta multipla con una sola risposta
3. scelta multipla con più risposte
4. completamento
5. numero di item ridotti
6. tempi di svolgimento più lunghi
7. possibilità di consultare testi.

I docenti di classe, nel caso di allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, qualora constatassero che i bambini e/o ragazzi a loro assegnati dovessero richiedere tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, possono decidere di dare una valutazione sufficiente ("Base" art.3 O.M. n. 172 del 04/12/2020, per la Scuola Primaria) in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno scolastico successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a fare tale scelta. Tale iter è fondamentale perché tiene conto che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" ed è quindi finalizzato a concedere all'alunno il tempo necessario per valutare, nel corso dell'anno

successivo, i suoi progressi, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

## **22. PROVE STANDARDIZZATE INVALSI**

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010 svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

## **23. ESAMI DI STATO**

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: *“Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1); gli esami non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare; le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)”. La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.*

### **Ammissione all'esame**

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali». La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati. Nel caso di studenti stranieri inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (altri BES) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi compiuto.

Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero e possono essere valorizzati i contenuti relativi alla cultura del suo Paese d'origine.

#### **24. ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI UCRAINI**

Le azioni che l'I.C. "Ing. C. Stradi" intende attuare in relazione all'accoglienza degli alunni profughi dall'Ucraina si allineano con quanto indicato in particolare nelle note M.I. prot. n. 3811 del 04.03.2022, e prot. n. 576 del 24.02.2022 e tengono conto delle Linee guida per l'accoglienza del 2014 ([https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee\\_guida\\_integrazione\\_alunni\\_stranieri.pdf/5e41fc48-3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=1564667201890](https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/5e41fc48-3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=1564667201890)) e degli orientamenti interculturali del marzo 2022 (<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Orientamenti+Interculturali.pdf/be99b531-74d3-8035-21af-39aaf1c285f5?version=1.0&t=1647608565245>). Si procederà quindi tenendo conto della scansione temporale suggerita nei suddetti documenti:

- una prima fase di "tempo lento per l'accoglienza", fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti;
- una seconda fase di "consolidamento e rafforzamento", nel periodo estivo;
- una terza fase di "integrazione scolastica", nell'a.s.2022/2023, con modalità diversificate in relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran parte ignote.

##### **24.1 Organizzazione dell'accoglienza: Prima fase**

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche sono chiamate a governare la delicata fase di accoglienza dei profughi in età scolare e ad assicurare loro accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, in modo che a tutti sia garantito di proseguire il percorso di istruzione nel sistema scolastico italiano. Nella definizione delle procedure operative di assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche si richiama l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile e come indicato nelle precedenti note, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia. Allo stesso tempo, occorre assicurare che l'inserimento degli studenti ucraini sia governato a livello territoriale, conciliando il più possibile i bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole.

1. In collaborazione con il Comune di Maranello si organizza un incontro del referente inclusione con la famiglia dell'alunno: il docente referente contatta il mediatore del Comune di Modena, mentre la

segreteria organizza l'incontro con il genitore/tutore. L'obiettivo del colloquio è quello di creare un primo contesto di accoglienza e di fiducia, di raccogliere dalla voce del genitore più elementi possibili per conoscere lo studente, il suo vissuto, il pregresso scolastico, passioni e punti di forza, paure e difficoltà (biografia linguistica). In questa fase si daranno anche le prime informazioni circa l'organizzazione della scuola ed eventualmente il link al prontuario multilingue dell'E.R-Accoglienza ed assistenza nella regione (<https://www.istruzioneer.gov.it/2022/03/25/sistema-informa-stranieri-e-r-sos-ucraina-prontuario-multilingue-e-r/>). A seguire il dirigente, sentito il parere delle referenti, decide la classe in cui inserire l'alunno, l'assistente amministrativo comunica, per iscritto, ai docenti interessati e al rappresentante di classe dei genitori l'avvenuta iscrizione. Personale coinvolto: referente inclusione e assistente amministrativo, mediatore linguistico.

2. Incontro dei docenti di classe con il mediatore per un passaggio di informazioni sulla scuola in Ucraina; l'obiettivo è quello di dare agli insegnanti gli strumenti più idonei ad accogliere l'alunno profugo e fornire informazioni sull'organizzazione scolastica, i piani di studio, la cultura ucraina. In supporto a questa attività si consiglia la consultazione della sitografia proposta dal M.I. Personale coinvolto: uno o due docenti del team o del cdc in cui verrà inserito l'alunno, mediatore linguistico.

3. Accoglienza dell'alunno con il mediatore: il referente inclusione e almeno un docente della classe incontrano l'alunno in un momento dedicato, un po' prima dell'inserimento in classe; lo scopo è quello di conoscere lo studente e farsi conoscere da lui, affinché si cominci a creare una relazione efficace. Personale coinvolto: referente Intercultura, docenti di classe, mediatore.

4. Inserimento dell'alunno in classe: (valutare il primo giorno se è opportuna o meno la presenza del mediatore). L'alunno viene inserito gradualmente nella classe: per una settimana almeno, eventualmente solo per metà delle ore curricolari, cercando di sfruttare soprattutto quelle in cui sono previste attività di socializzazione. I docenti prevedranno attività inclusive volte in questa prima fase soprattutto a favorire le relazioni con i compagni. Cercheranno inoltre (con l'ausilio del mediatore) di intessere una collaborazione accogliente anche con il genitore, prevedendo incontri dedicati con lui. Personale coinvolto: docenti della classe, mediatore per i colloqui coi genitori.

5. Supporto psicologico: supervisione a cura dello sportellista della scuola. Lo specialista avrà il compito di incontrare periodicamente i docenti della classe per monitorare il percorso di inserimento dell'alunno, fornire, anche attraverso l'osservazione, alcuni suggerimenti pratici per sostenere l'alunno profugo in particolare, ma anche i compagni, e favorire l'inserimento, l'accoglienza e il clima di classe. Personale coinvolto: psicologa sportellista e docenti del team/cdc.

6. Attività di classe: didattica attiva, peer tutoring, attività ludico-laboratoriali e altre metodologie saranno valorizzate per avviare l'alunno profugo all'acquisizione dei primi elementi utili alla comunicazione in lingua italiana soprattutto verbale, e in relazione all'età, anche scritta. Le docenti referenti forniranno una bibliografia e una sitografia utili a tale scopo. Personale coinvolto: docenti di classe.

**Seconda fase: "Consolidamento e Rafforzamento"**



➤ Nel mese di giugno 2022 si prevede l'inserimento degli alunni in centri estivi comunali o nelle attività scolastiche, nel caso si attuasse il Piano scuola estivo 2022, con lo scopo di rafforzare la socializzazione e contemporaneamente le competenze linguistiche. Personale coinvolto: docenti individuati in base a bandi

### **Terza fase: Integrazione scolastica**

A partire dall'a.s. 2022-23 il protocollo sarà flessibile in base alle competenze linguistiche e alla possibilità che lo studente effettivamente prosegua il suo percorso scolastico in Italia. Sono previste comunque queste azioni specifiche: - laboratori di intercultura (italiano come L2) - laboratori extracurricolari di vario genere (ad esempio PON), compatibilmente con l'andamento della pandemia.

#### **24.2 Modalità di iscrizione**

Come evidenziato nella propria nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell'iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull'immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.

#### **24.3 Classe di iscrizione**

I minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione dell'alunno ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione; c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto. Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

#### **24.4 Materiali didattici ed informativi**

Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all'emergenza Ucraina <https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>, entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.

La Commissione europea, per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma "School Education Gateway"

<https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm> in cui sono reperibili ulteriori risorse didattiche.

#### **24.5 Piano Didattico Personalizzato**

Utile, per l'inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. Nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell'accesso a materiali ed attività didattiche on-line riferibili al curriculum ucraino. Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all'eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.

Il nostro Istituto ha creato una sezione dedicata all'Emergenza in Ucraina, periodicamente aggiornata, in cui trovare tutti gli approfondimenti e le specifiche di questa sezione del Piano Inclusione e Accoglienza, al link <https://www.icstradi.edu.it/emergenza-ukraina/>

#### **RIFLESSIONI CONCLUSIONI**

Per ultimo, ma non per questo meno importante, la scuola è chiamata a mettere in atto una pedagogia interculturale dell'emergenza per offrire risposte flessibili, tempestive e centrate sui bisogni educativi. La scuola è chiamata altresì a introdurre figure adulte coinvolte empaticamente, disposte all'ascolto, capaci di ri-significare i percorsi di apprendimento e di studio. Il fine è quello di consentire la ripresa delle "redini" della propria vita dei nostri alunni e sostenere la capacità di attraversamento del dolore (resilienza). All'empatia sarà necessario aggiungere la "ponderazione" delle azioni da compiersi, bilanciando benefici e rischi di qualsiasi intervento educativo-didattico che incida su una condizione di per sé traumatica. Non sempre, infatti, ciò che "pare giusto" fa effettivamente bene all'altro. (Cfr. *Nota Ministeriale n. 576 del 24/03/22*).